

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA DA SVOLGERSI SUL SARDEGNA CAT RdO rfq_394181_ PER L'APPALTO DI SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DI PRESIDIO E PATTUGLIAMENTO ATTIVO LUNGO LE STRADE STATALI E PROVINCIALI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA – ATTIVITA' SPERIMENTALE - CIG: 9306461E8E.

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO N. 1

DOMANDA

In riferimento al Sub-Criterio di valutazione 1.2 dell'Offerta Tecnica (Art. 16.1 del Disciplinare di gara, a pag. 26) premesso che:

- al punto 1 “Modalità di organizzazione del servizio” dell’Art. 14 (pag. 24 del Disciplinare) viene indicato che sarà valutata “la struttura operativa messa a disposizione relativamente al numero di operatori ulteriori rispetto al minimo richiesto”;
- All’Art. 1 “Premessa” (pag. 4) viene indicato che il numero di veicoli antincendio coi quali svolgere il servizio è pari a n. 16.
- all’Art. 8 del Capitolato Speciale (pagg. 8-9) si precisa che ogni veicolo antincendio deve avere due (n. 2) operatori a bordo.
- all’Art 10 del Capitolato Speciale (pag. 9) viene chiesto di prevedere una turnazione giornaliera articolata su n. 3 turni da 8 ore ciascuno; Ciò permetterebbe, salvo errata interpretazione, di definire in n. 32 i presidi H24 (ossia addetti in contemporanea presenza) richiesti e da coprire con un congruo numero di operatori.

La turnazione giornaliera richiesta su n. 3 turni avvicendati permette infatti immediatamente di stimare in n. 96 il numero minimo di operatori da impiegare giornalmente. Vanno poi considerati gli istituti contrattuali previsti per i lavoratori, quali riposi settimanali, permessi, ecc., che comportano l’esigenza di aumentare il numero minimo di operatori necessari per rispettare le norme in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro ad un valore ben superiore al centinaio di unità per eseguire i n. 32 presidi H24 richiesti.

Considerando quindi che non è esplicito il numero di operatori minimo richiesto risulta difficile rispondere in modo univoco e senza ombra di dubbio al Criterio di Valutazione 1.2.

Pertanto si chiede di precisare in modo inequivocabile se sia oggetto di valutazione:

a) il numero ULTERIORE di presidi (ossia addetti in contemporanea presenza) H24 garantiti rispetto a quelli minimi richiesti pari a n. 32 (n. 16 x 2) senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli inseriti poi nell’offerta economica; oppure

b) il numero di operatori disponibili per garantire una maggiore richiesta in caso di incremento delle necessità (e quindi non concretamente impiegato ma disponibile ad entrare in servizio se richiesto dall’Ente); oppure

c) l’intero corpo lavoratori (organico) necessario a garantire n. 32 presidi H24 con avvicendamento su turni di 8 ore, con riposi settimanali, ferie e malattie (ad incidenza statistica), il che conduce a una stima di ben oltre i 100 operatori addetti minimi. E che l’elemento di apprezzamento di codesto rispettabile ente sia un organico corposo per dare maggiore garanzia di continuità di erogazione di servizio attraverso l’impegno dell’operatore ad

incrementare l'organico disponibile (senza aumentare il numero di presidi). In quest'ultimo caso, per par condicio, si richiede che sia definito il numero minimo di operatori che l'ente stima come organico minimo a garanzia di erogazione del servizio.

Il dubbio rinvia in quanto nel caso a), ciò che l'Ente ottiene da una migliore proposta è l'incremento delle squadre operative garantite che, tuttavia, per effetto della congruità d'offerta, avranno una ricaduta economica anche se implicita, mentre nel caso b) la Stazione Appaltante è libera di chiederne l'attivazione e di sostenerne costi solo all'occorrenza (a consumo).

Nel caso c) invece si tratterebbe di un miglioramento dell'indice di garanzia di continuità di esecuzione anche in presenza di carenze da malattie (epidemia) infortuni ecc.

RISPOSTA

Il sub criterio di valutazione 1.2, andrà a valutare le modalità organizzative relativamente al numero di operatori ulteriori messi a disposizione dal concorrente rispetto al minimo richiesto (96 unità lavorative), premiando l'offerta che anche in relazione al sub criterio 1.1 sia in grado di esprimere maggiore garanzia di continuità nell'esecuzione del servizio anche nel caso di assenze di personale.

CHIARIMENTO N. 2

DOMANDA

In riferimento al Criterio di Valutazione 1.1 dell'Offerta Tecnica posto che:

- a pag. 24 del Disciplinare di gara viene richiesto di indicare, all'interno dell'Offerta Tecnica, il numero di mezzi ulteriori offerti rispetto a quelli minimi indicati nel Capitolato;
- nella sezione "Premesse" del Capitolato Speciale (pag. 4), nonché all'Art.8 dello stesso Capitolato (pagg. 8-9) viene manifestato il fabbisogno di n. 16 Pick-up dotati di modulo antincendio e la disponibilità immediata di ulteriori due (2) mezzi sostitutivi;

Si chiede di confermare che il numero minimo di mezzi tipo Pick-up dotati di modulo antincendio rispetto al quale ogni concorrente è chiamato ad offrire un numero di mezzi ulteriore sia pari a n. 18 unità (n. 16 veicoli "minimi" + n. 2 veicoli sostitutivi).

RISPOSTA

Il numero minimo dei mezzi tipo Pick-up dotati di modulo antincendio richiesti ai fini dell'ammissibilità dell'offerta è pari a 16, le ulteriori unità messe a disposizione saranno oggetto di valutazione.

CHIARIMENTO N. 3

DOMANDA

Punteggio Tecnico Criteri di Valutazione 1.1 e 1.2: il metodo di attribuzione di tutti i punteggi dei Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica indicato a pag. 27 del Disciplinare di gara è quello "Discrezionale" si chiede di confermare che anche per i Criteri di Valutazione 1.1 e 1.2 dell'Offerta Tecnica, sebbene ai Concorrenti venga

chiesto di indicare un numero di mezzi e di operatori ulteriori, il relativo punteggio verrà assegnato in ogni caso con metodo "Discrezionale" (quindi non "Tabellare" o "Quantitativo/Proporzionale"), tenendo pertanto in debita considerazione gli altri fattori richiesti nei sub criteri in questione quali le modalità organizzative del servizio proposte da ciascun concorrente, la qualità dei mezzi e delle risorse umane messe a disposizione del servizio, le altre attrezzature proposte, ecc. In caso negativo si chiede di indicare con rigoroso dettaglio come verranno calcolati i punteggi relativi ai Criteri di Valutazione 1.1 e 1.2 in questione.

RISPOSTA

Il sub criterio di valutazione 1.1 e 1.2 andranno a valutare le modalità organizzative relativamente al numero di mezzi e operatori ulteriori messi a disposizione dal concorrente rispetto al minimo richiesto (16 pickup - 96 unità lavorative), premiando l'offerta che anche in relazione ai due sub criteri sia in grado di esprimere maggiore garanzia di continuità, efficacia e qualità nell'esecuzione del servizio.

CHIARIMENTO N. 4

DOMANDA

Visti:

- il carattere di "urgenza" del servizio in oggetto e conseguentemente della presente procedura di gara che, di fatto, presuppone necessariamente che i mezzi (veicoli) richiesti per il servizio devono essere nella disponibilità dell'operatore economico già al momento dell'offerta di gara;
- gli autoveicoli antincendio richiesti per il servizio, che devono essere equipaggiati con dei specifici allestimenti secondo le specifiche tecniche riportate all'Art. 8 del Capitolato Speciale;
- il Criterio di Valutazione 1.1 dell'Offerta Tecnica (pag. 24 del Disciplinare di gara) nel quale viene richiesta la messa a disposizione da parte del concorrente di mezzi ulteriori rispetto al numero minimo richiesto;
- il Requisito di Capacità Tecnica e Professionale (Art. 6.3, a pag. 11 del Disciplinare di gara) nel quale, in corrispondenza del punto-elenco inerente ai veicoli, viene richiesto che "La comprova del requisito è fornita mediante il registro dei beni ammortizzabili; contratti di locazione finanziaria e/o noleggio e relative fatture; registro IVA".

Si chiede di voler confermare che ciascun Concorrente, già in fase di partecipazione alla procedura di gara, dovrà avere la disponibilità sia dei mezzi e dotazioni previste quali specifica tecnica necessaria per garantire l'assolvimento del servizio, sia di quelli aggiuntivi eventualmente proposti, mediante un titolo di proprietà degli stessi o possesso derivante da locazione finanziaria o, perlomeno, messe a disposizione da parte di un fornitore mediante un contratto recante il vincolo nei confronti dell'affidatario, di fornire i mezzi e dotazioni necessari per svolgere i servizi oggetti di gara, e comprovato, sempre in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante l'esibizione del libretto di circolazione recante apposita omologazione al servizio antincendio.

RISPOSTA

Si conferma che trattandosi di procedura urgente per la quale è prevista la consegna d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti con termini di esecuzione molto ristretti, ciascun Concorrente, già in fase di partecipazione alla procedura di gara, dovrà avere la disponibilità sia dei mezzi e dotazioni previste quali specifica tecnica

necessaria per garantire l'assolvimento del servizio, sia di quelli aggiuntivi eventualmente proposti, mediante il registro dei beni ammortizzabili; contratti di locazione finanziaria e/o noleggio e relative fatture; registro IVA.

CHIARIMENTO N. 5

DOMANDA

CCNL da applicare a tutto il personale.

Premesso che all'Art. 3 del Capitolo Speciale di gara (pag. 7) viene indicato che "L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato tenendo conto della tabella allegata al C.C.N.L. del D.M. 2.8.2010 "Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al "CCNL delle Guardie ai fuochi" e dal mese di agosto 2010 con riferimento al "CCNL per il settore sorveglianza antincendio", tutt'ora in vigore, Declaratoria Livello G, sud e isole";

– considerato che, come anche precisato dal Ministero del Lavoro in sede di chiarimenti resi nell'ambito di una gara avente ad oggetto l'affidamento del medesimo servizio da svolgersi proprio presso detto Ministero (v. allegato):

♣ sebbene sia vero che la scelta del CCNL da applicare all'appalto è libera da parte degli operatori economici e non può essere imposta dalla Stazione Appaltante a questi ultimi, è altrettanto vero che al settore della sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze, per costante giurisprudenza (v. Cons. G.A.R.S., 13/12/2019 N. 1058, TAR Catania, Sez. III, 19/02/2018 n. 389 e TAR Catania, Sez. I, 24/12/2019 n. 3085) sono applicabili esclusivamente il "Contratto Collettivo Nazionale per il Settore Sorveglianza Antincendio", stipulato da ANISA Confindustria – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, quale parte datoriale, e da CONFISAL – Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori e da CONFISAL – Vigili del Fuoco Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, nonché il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Guardie ai Fuochi", stipulato da ANGAF – Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi, quale parte datoriale, e da FILT – Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, da FIT – Federazione Italiana Trasporti e da UILTRASPORTI;

♣ infatti, tali due CCNL sono gli unici che presentano una coerenza tecnica con le prestazioni da affidare e che contengono retribuzioni compatibili con le delicate prestazioni da affidare;

♣ non a caso, tali due CCNL sono gli unici, nel settore della sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze, le cui tabelle sul costo del lavoro sono state approvate con apposito Decreto Ministeriale (DM 10/08/2010), sempre come specificato dal Ministero del Lavoro in ottemperanza ad apposita richiesta formulata dal Giudice Amministrativo nell'ambito del giudizio definitivo con la richiamata sentenza del CGARS n. 1058/2019.

Si chiede di confermare che al personale da impiegare nell'appalto dovranno essere applicati gli unici contratti attinenti ad esso ossia il CCNL "Sorveglianza Antincendio" stipulato da ANISA, oppure il CCNL "Guardia ai Fuochi" di ANGAF e che, conseguentemente, la stima dei costi della manodopera dovrà avvenire sulla base delle condizioni economiche, retributive e normative previste dal predetto DM 10/08/2020 e s.m.i. per tali due richiamati CCNL, ferma restando la libera scelta dell'impresa partecipante di quale CCNL applicare tra i due sopracitati.

RISPOSTA

L'art. 30, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che *“al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia astrattamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*.

La scelta del contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite della necessaria coerenza e attinenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta di gara) e l'oggetto dell'appalto.

CHIARIMENTO N. 6

DOMANDA

Modalità di Pattugliamento. In relazione al servizio oggetto della presente procedura, posto che:

- riguarda, oltre al presidio, “il pattugliamento lungo le strade statali e provinciali del territorio regionale, maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi, a mezzo di n. 16 Pick-up dotati di modulo antincendi”; – all'Art. 9 del Capitolo Speciale di gara (pag. 9) viene indicato che “Le unità operative devono poter essere dislocate in tutto il territorio regionale [...], fornendo un servizio continuo di pattugliamento del territorio”;
- non si ritrovano altre indicazioni esplicite sull'eventuale numero di ronde giornaliere e/o per ogni turno che devono essere eseguite per ogni singola tratta stradale, così come sono indicate all'Art. 2 del Capitolo Speciale di gara (pagg. 4, 5, 6)
- i costi del carburante, in particolare in questa fase storica, rappresentano un fattore di costo dal forte impatto sull'ammontare complessivo del servizio da rendersi e pertanto risulta di fondamentale importanza conoscere nel dettaglio quelle che sono le esigenze di servizio (pattugliamento) dell'Ente.

Si chiede di chiarire quanto più dettagliatamente possibile, e senza fare generici rimandi ai documenti di gara, il numero di ronde giornaliere e/o per ogni turno che devono essere effettuate per ogni singola tratta stradale oggetto del servizio. Inoltre, si chiede di definire come deve essere effettuata la ronda di pattugliamento, ossia: prendendo ad esempio la tratta S.S. 196 Villasor-Guspini (COP Cagliari) un “giro di ronda/pattugliamento” può definirsi concluso se viene percorso solo il tratto da Villasor a Guspini oppure per “giro di ronda/pattugliamento” si deve intendere partire da Villasor andare a Guspini e ritornare a Villasor?

RISPOSTA

Il servizio di pattugliamento non prevede ronde giornaliere e/o per ogni turno.

I mezzi devono essere continuamente in movimento lungo le strade oggetto dell'appalto salvo diverse disposizioni del COP.

CHIARIMENTO N. 7

DOMANDA

Requisiti di capacità tecnica e professionale. Visto:

- l'Art. 6.3 del Disciplinare di gara che, ai fini dei requisiti di partecipazione alla procedura di capacità tecnica e professionale richiede l'“elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento secondo le caratteristiche minime di seguito indicate: n. 16 pick-up aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale”;
- il paragrafo 8 del già menzionato capitolato speciale descrittivo e prestazionale che, oltre a prevedere un numero minimo di n. 16 mezzi della tipologia Pick-up richiede anche la dimostrazione, in sede di offerta, della disponibilità immediata di ulteriori due mezzi sostitutivi si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione del requisito di partecipazione, il numero di Pick-up prescritto sia pari a 18, in coerenza (come sembrerebbe) con le prescrizioni del Capitolato speciale

RISPOSTA

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale ai fini della partecipazione alla gara il numero minimo di Pick-up richiesti è pari a 16.

CHIARIMENTO N. 8

DOMANDA

Vista:

- la mole di argomenti da trattare per la redazione della Offerta Tecnica, in particolare riguardo all'elenco delle risorse umane (operatori) richiesto al Criterio di Valutazione 3.2 per ognuna delle quali devono essere specificate esperienze, qualifiche e attestazioni (titoli),
- l'esiguo numero di facciate (20) a disposizione, anche rispetto al font fissato, al fine di poter presentare una offerta tecnica chiara, completa, adeguata, sufficientemente fruibile e rispondente a tutte le richieste dell'Ente si chiede di poter incrementare il numero di facciate a disposizione per la redazione Offerta Tecnica almeno fino a n. 30 facciate e/o di poter concedere la possibilità di allegare degli elaborati grafici, tabelle, foto, immagini a corredo dell'Offerta Tecnica.

RISPOSTA

Considerato il carattere d'urgenza che riveste la procedura in argomento, l'istanza non può essere accolta in quanto comporterebbe un aumento dei tempi di valutazione delle offerte.

Il Direttore ad interim del Servizio
Volontariato, Logistica e
telecomunicazioni
(Art. 30, comma 4, L.R. 31/1998)